

CIRCOLARE N. 15



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA
ISPETTORATO GENERALE AFFARI ECONOMICI
ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR

Allegati: 2 (quadro sinottico e scheda di monitoraggio)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:

Al Presidente della Sezione controllo Enti
della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i
Ministeri
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi
dei revisori o sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023.
Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni.

Con circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 sono state fornite, a legislazione vigente, indicazioni per gli enti e organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2023.

Posto che, con l'emanazione della legge 20 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), non si rilevano, per gli enti e organismi sopra citati, significative novità in relazione agli adempimenti da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, si rende, tuttavia, necessario fornire alcuni aggiornamenti relativi al trattamento economico del

personale, riportati nella scheda tematica A. Inoltre, si ravvisa l'opportunità di dare, altresì, nell'apposita scheda tematica B, talune indicazioni in merito alle rilevazioni contabili e alle attività di controllo connessi alla gestione, da parte degli enti ed organismi in parola, di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Ferma restando la disciplina speciale che regola taluni enti, organismi e società, restano confermate le indicazioni fornite in passato in merito all'ambito applicativo soggettivo delle misure di contenimento della spesa pubblica, non mancando di rappresentare la disponibilità di questo Ministero a dare, ove richiesto, adeguato supporto a codeste Amministrazioni vigilanti.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell'allegato quadro sinottico (Allegato 1) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si suggerisce di prendere visione delle precedenti circolari emanate in materia¹.

Con la presente circolare, infine, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla citata legge n. 196/2009, viene riproposta la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare ai capitoli dell'entrata al bilancio dello Stato (Allegato 2) che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa - entro il 30 aprile 2023 - a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione all'indirizzo di posta elettronica del competente Ufficio di questa Amministrazione specificato nella menzionata scheda di monitoraggio.

Relativamente alla compilazione della succitata scheda, si ritiene opportuno sottolineare che l'ente/organismo pubblico, tenuto a effettuare versamenti al bilancio dello Stato in virtù di norme non specificatamente elencate nella stessa scheda, avrà cura di integrare la suddetta scheda, inserendo il riferimento alle singole disposizioni nonché l'importo previsto dalle stesse, al fine di fornire completa evidenza di tutti i versamenti dovuti. A tal fine, si è provveduto ad apportare le necessarie modifiche alla scheda di monitoraggio, allegata alla presente circolare.

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell'11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022 e, da ultimo, alla circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Le circolari indicate sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari>

Appare utile evidenziare, da ultimo, che l'eventuale adeguamento delle impostazioni previsionali 2023 alle indicazioni fornite con la presente circolare potrà essere assicurato con apposita variazione di bilancio o rimodulazione del budget e costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

Con riferimento alle attività svolte dai citati collegi, si ravvisa l'esigenza di rammentare che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", i rappresentanti di questa Amministrazione, in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti e organismi, *"sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonché a fornire alla stessa ogni informazione richiesta."*

Si ritiene utile ricordare, inoltre, che per gli enti e gli organismi pubblici tenuti all'invio dei documenti contabili a questa Amministrazione, ai sensi della vigente normativa, la trasmissione dei citati documenti deve avvenire, come indicato con circolare RGS n. 25 del 24 novembre 2016 - a cui si rimanda ai fini delle corrette modalità da seguire per l'adempimento in argomento - tramite l'apposita funzione disponibile nell'ambito della procedura informatica "Portale IGF - Bilancio enti", raggiungibile al seguente indirizzo web <https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/>, già utilizzata dagli enti per la trasmissione telematica dei dati di bilancio sulla base dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni quale elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmatario1

Indice delle Schede

Scheda tematica A

Trattamento economico del personale.....pag. 5

Scheda tematica B

*Adempimenti contabili e attività di controllo connessi alla gestione dei progetti/interventi
PNRR/PNC per gli enti ed organismi pubblici.....pag. 6*

Trattamento economico del personale

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la seguente innovazione in materia di personale contrattualizzato: l'articolo 1, comma 330, ha previsto che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum*, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Tale disposizione, in base al successivo comma 332, si applica anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale per le quali, in applicazione della normativa vigente, i citati oneri di cui al menzionato comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto dallo stesso comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, sempre in materia di personale contrattualizzato, si segnala che in data 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021.

Per il personale non contrattualizzato, in merito all'aggiornamento annuale relativo al 2023, occorre attendere la comunicazione ISTAT riferita all'adeguamento retributivo per il medesimo anno, da recepire nell'apposito d.P.C.M., ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell'accantonamento da effettuare per i relativi oneri.

Adempimenti contabili e attività di controllo connessi alla gestione dei progetti/interventi PNRR/PNC per gli enti ed organismi pubblici

Com'è noto, con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella GURI, Serie generale n. 229, del 24 settembre 2021, sono poi state assegnate alle Amministrazioni titolari le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi del PNRR con la relativa ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

L'efficace e tempestiva attuazione del PNRR ha richiesto, inoltre, l'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo, in grado di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, entro le scadenze fissate nella decisione di approvazione del Piano stesso da parte dell'U.E.

La gestione delle risorse del PNRR impone alle pubbliche amministrazioni specifici adempimenti diretti a garantire, tra l'altro, la tracciabilità delle operazioni poste in essere e l'adeguata rilevazione contabile delle risorse gestite.

Inoltre, il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", ha disposto all'articolo 1, comma 1, l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In attuazione del comma 7 del citato articolo 1, la disciplina del PNC è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022, con i quali sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi del PNC.

Ciò premesso, con la presente circolare, in continuità con le precedenti circolari già emanate in materia da questo Dipartimento², si intende fornire indicazioni specifiche per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni territoriali, affinché gli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti siano correttamente attuati, ponendo in essere idonee attività di rilevazione contabile, sia in entrata che in uscita, delle risorse del PNRR/PNC.

In tale ambito, si pone l'attenzione sui compiti spettanti anche all'organo di controllo interno dei predetti enti ed organismi pubblici, al quale competono, nel rispetto della normativa vigente, le opportune attività di verifica amministrativo-contabile, le cui risultanze dovranno trovare puntuale descrizione nell'ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni collegiali.

1. Inquadramento normativo

Per gli aspetti di interesse della presente circolare, giova richiamare il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con il quale sono state dettate, in particolare, disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione del PNRR (articolo 6), in materia di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza (articolo 7), di coordinamento della fase attuativa (articolo 8), in materia di Governance, rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (articolo 9).

In particolare, con riferimento ai controlli da porre in essere sull'utilizzo delle risorse PNRR, occorre richiamare l'articolo 9 del sopra citato decreto-legge n. 77/2021, laddove si prevede, al comma 3, che *“Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”*.

Il successivo comma 4 dell'articolo in commento dispone, poi, che *“Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione*

² Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative” nonché la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”

giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit”.

Inoltre, per completezza di informazione, si sottolinea che l'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 77/2021, rubricato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*”, dispone che “Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel **Piano nazionale complementare** di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR”.

Infine, allo scopo di inquadrare i compiti spettanti all'organo di controllo interno presso gli enti ed organismi pubblici, occorre far riferimento anche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2021, n. 279) e, in particolare, all'articolo 9 del predetto D.M., rubricato “*Controlli di regolarità amministrativo contabile*”, dove si prevede che:

- al comma 1, “Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a **titolarità delle amministrazioni centrali** si applica l'art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi **a titolarità delle amministrazioni centrali**, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
- al comma 2, “Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o **altri organismi pubblici** si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.”

Va sottolineato che, in accordo con quanto già chiarito con circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, e relativo allegato *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*, per **Amministrazioni centrali**, contemplate dall'anzidetto art. 9, comma 1, del D.M. 11 ottobre 2021, si intendono Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni ³.

Pertanto, gli **enti ed organismi pubblici** rientrano nel novero richiamato dal comma 2 dell'articolo 9 del D.M. 11 ottobre 2021 sopra citato, ovvero *“altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici”*.

2. Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile negli enti e organismi pubblici

Ai fini dell'individuazione delle attività di controllo relative agli enti e organismi pubblici, occorre tenere presente che il menzionato comma 2 dell'articolo 9 del DM 11 ottobre 2021 dispone che, agli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche ivi elencate, si applicano i *“controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti”*.

In merito, il riferimento ai *“rispettivi ordinamenti”* contenuto nel suddetto articolo 9, comma 2, del D.M. 11 ottobre 2021, nonché il richiamo alla *“legislazione nazionale applicabile”* operato dall'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 77/2021, induce a ritenere che **le attività di controllo amministrativo-contabile devono essere svolte nel rispetto della disciplina vigente** in materia che, attualmente, trova il suo fondamento nelle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*.

³ Per approfondimenti relativi al controllo preventivo e al controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali aperte, per gli interventi PNRR, presso la Tesoreria dello Stato, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'anzidetto decreto legislativo n. 123/2011, *"Il controllo di cui al comma 1 [controllo di regolarità amministrativa e contabile] è svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, **nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici**, al fine di assicurare la legittimità e proficuità della spesa."*

Da ciò deriva che le verifiche amministrativo-contabili presso gli enti ed organismi pubblici, inerenti alle spese sostenute con le risorse erogate dal PNRR/PNC, ricadono ugualmente nella competenza dei rispettivi collegi dei revisori e sindacali e devono essere svolti conformandosi alle disposizioni e ai principi recati dal Titolo III del sopra citato decreto legislativo n. 123/2011.

In particolare, i compiti assegnati ai collegi dei revisori dei conti e sindacali risultano dettagliatamente elencati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il quale, nel definire le verifiche di competenza dei predetti organi, stabilisce, al comma 4, i principi che presiedono allo svolgimento delle stesse, ossia che *"L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli"*.

Tanto premesso, si invitano i collegi dei revisori e sindacali, nell'ambito delle consuete attività di controllo, a porre attenzione anche sulle misure messe in atto dall'ente/organismo per assicurare idonei sistemi di gestione e di controllo interno, richiesti dal PNRR, vigilando, segnatamente, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sul rispetto del principio della tracciabilità delle operazioni e sulla tenuta di un'apposita codificazione contabile. Ciò nell'ottica di consentire all'ente/organismo responsabile della realizzazione del progetto/intervento finanziato dal PNRR (cd. Soggetto Attuatore⁴) di attestare, in sede di rendicontazione formale delle spese sostenute, il corretto espletamento delle attività di contabilizzazione e l'avvenuto svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa vigente ed il relativo esito.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli organi di controllo valuteranno l'opportunità di effettuare verifiche inerenti all'eventuale implementazione, da parte dell'ente/organismo, di apposite

⁴ Ai sensi dell'art.1, comma 4, lett. o), del decreto-legge n. 77/2021, i Soggetti attuatori sono: *"i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"*.

L'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge specifica che *"alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"*.

procedure atte a garantire la regolarità e conformità alla normativa vigente delle spese sostenute e rendicontate. Inoltre, l'organo di controllo avrà cura di esaminare l'idoneità della codificazione contabile adottata, ai fini della necessaria evidenza contabile dell'ammontare delle risorse acquisite e di quelle spese con riferimento all'attuazione dei singoli progetti/interventi PNRR, vigilando, altresì, sull'adeguatezza organizzativa degli uffici dell'ente/organismo deputati al controllo gestionale interno e/o al monitoraggio periodico delle attività svolte.

Con specifico riferimento al PNC, si rammenta che le risorse stanziare dal decreto-legge n.59/2021 hanno natura di conto capitale e, pertanto, devono essere destinate a progetti/interventi aventi natura di investimento.

Una particolare menzione meritano gli Uffici dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del D.P.C.M. n. 169/2019 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”, individuati quali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, che gestiscono le risorse assegnate, a tale fine, sui rispettivi conti di tesoreria unica.

Trattasi, in particolare, di strutture periferiche del Ministero della cultura dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, presso le quali il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato a collegi dei revisori dei conti, appositamente nominati.

Sul punto, va segnalato che l'articolo 10 (modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali) del sopra menzionato D.M. 11 ottobre 2021, al comma 4, prevede che “*Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.*”

Ciò posto, ne consegue che anche per gli Uffici autonomi in rassegna trova applicazione, in via ordinaria, il medesimo regime di controlli previsto dal Titolo III del decreto legislativo n. 123/2011 che si conforma, quindi, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del medesimo decreto, ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

3. Tracciabilità e codificazione contabile dell'utilizzo delle risorse del PNRR

La tematica della tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR è stata oggetto di disamina nell'ambito della sopra citata circolare n. 30/2022, laddove questo Dipartimento ha evidenziato come la stessa sia finalizzata a consentire, *“in un processo di controllo incrociato, la verifica in itinere dei possibili casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e di doppio finanziamento”* e ha segnalato che, a tali fini, occorre svolgere specifici adempimenti già previsti dal sistema italiano, espletati attraverso il supporto di idonei strumenti amministrativi e informatici messi a disposizione dalla normativa nazionale, rammentando, in particolare, l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo di Gara (CIG), della fatturazione elettronica con l'indicazione della fonte di finanziamento, nella fattispecie PNRR/PNC, nonché di conti correnti dedicati e di codificazione contabile adeguata⁵.

Inoltre, appare utile rammentare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, denominato “ReGiS”. Tale sistema garantisce il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e costante verifica della loro capacità di conseguimento delle *milestone* e dei *target* (UE e nazionali) e delle misure ad essi associati. Il sistema REGIS consente, inoltre, di verificare e monitorare il conseguimento delle ulteriori tappe tecnico-amministrative individuate dalle Amministrazioni Titolari di misure nei cronoprogrammi procedurali attuativi di misura.

Ad ogni modo, si reputa opportuno ricordare che le Amministrazioni centrali titolari di misure (riforme/investimenti) PNRR, a valle delle linee guida diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono emanare proprie ulteriori procedure di dettaglio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 sopra richiamato, che tengano conto delle peculiarità dei vari interventi di competenza, per assicurare ulteriormente tutti i possibili presidi di legalità connessi alle singole procedure di attuazione e rendicontazione.

Con riferimento ai programmi/interventi del PNC, il monitoraggio avviene, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59/2021, attraverso il sistema di cui al decreto

⁵ Cfr. circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, allegato “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”, pagg. 8 e seguenti.

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati, ad eccezione degli interventi cofinanziati dal PNRR, in cui è utilizzato il sistema REGIS. Le istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi del PNC sono contenute nella circolare RGS n. 40 del 5 dicembre 2022.

Ciò premesso, per assicurare “la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR”, fissata dal menzionato art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, è necessario che, a tali fini, l'ente/organismo provveda a individuare idonei strumenti contabili, tra quelli ordinariamente disponibili, diretti ad assolvere correttamente le finalità di evidenza contabile, sia in entrata che in uscita, delle risorse PNRR, nel rispetto dei sopra indicati adempimenti previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Per quanto riguarda gli **enti pubblici in contabilità finanziaria**, appare utile ricordare che l'art. 3, comma 1, del DPR 4 ottobre 2013, n. 132, recante *“Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”*, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria⁶, [...] adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1 [...]”* e che, ai sensi del comma 4, *“Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.”*

Pertanto, la distinta evidenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR, così come per quelle del PNC, si ritiene realizzata dagli enti in questione⁷ utilizzando, ove ritenuto opportuno, per ciascuna tipologia di entrata e di spesa, appositi capitoli dedicati all'interno del piano dei conti, anche di livello superiore al quinto, a ciascuno dei quali potranno essere imputate le entrate e le spese inerenti ai singoli progetti/interventi del PNRR/PNC e, attraverso i quali, sarà possibile monitorare, per ciascun capitolo, lo stanziamento previsto, gli accertamenti/impegni registrati, nonché i relativi ordinativi di pagamento e di incasso emessi.

Ad ogni modo, si ritiene che il medesimo risultato in termini di codificazione contabile delle operazioni effettuate per l'utilizzo delle risorse del PNRR/PNC possa essere realizzato con apposite

⁶ Si rammenta che il medesimo DPR 132/2013 all'articolo 1, comma 1, lettera a) definisce come amministrazioni pubbliche *“le amministrazioni in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

⁷ Ivi compresi gli Istituti e i Musei dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33 commi 2 e 3 del D.P.C.M. n. 169/2019 individuati quali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, che gestiscono le risorse assegnate a tale fine sui rispettivi conti di tesoreria unica.

scritture contabili riferite al progetto/intervento, mediante, per esempio, l'utilizzo di funzioni-obiettivo o di sistemi di rilevazione fondati su centri di costo, dove registrare, in coerenza con il piano dei conti, le spese da imputare ai singoli progetti/interventi, purché ne sia sempre assicurata la riconciliazione con le voci di bilancio.

Per quanto riguarda, invece, gli enti e gli organismi che adottano la **contabilità economico-patrimoniale**, va segnalato che la rilevazione dei proventi e dei costi relativi ai progetti/interventi finanziati con risorse del PNRR/PNC, ove non sia possibile la contabilizzazione mediante appositi conti/sottoconti, potrà essere attuata mediante aggregazione in specifiche unità di imputazione, quali, ad esempio, centri di costo appositamente istituiti, purché tale rilevazione consenta, in ogni caso, la riconducibilità alle diverse voci di ricavo e di costo che compongono il bilancio.

Ad ogni modo, l'ente/organismo avrà cura di indicare, nell'ambito della relazione al bilancio (preventivo e consuntivo), le modalità attuative delle disposizioni vigenti, illustrando, in particolare, gli strumenti contabili utilizzati per ottemperare alla **prescritta finalità della "tenuta di un'apposita codificazione contabile"** delle risorse del PNRR/PNC.

Si rammenta, poi, che tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa andranno conservati su supporti informatici adeguati e resi disponibili per le attività di controllo e di *audit*, in osservanza a quanto previsto dal più volte citato art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 77/2021.

Infine, tenuto conto delle indicazioni fornite con la circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 (scheda tematica A) in merito all'esclusione dal computo del limite di cui all'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019 delle spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi del PNRR, appare utile rilevare che le articolazioni contabili di dettaglio delle spese relative all'acquisto di beni e servizi, sostenute con risorse del PNRR, potranno essere utilizzate ai fini dell'individuazione delle spese da sottrarre al limite fissato dalla suddetta legge n. 160/2019.